

ALLEGATO A)

Art. 8 – Sostituzione del Comune all'utenza e sostegno del comune per la graduazione degli adeguamenti della tariffa

1. L'Amministrazione Comunale, a sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico, eroga agevolazioni sostituendosi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa. La sostituzione dell'Amministrazione comunale nel pagamento della tariffa può essere totale o eventualmente parziale, **e verrà determinata sulla base del criterio ISEE allegato.**

Il nuovo criterio prevede fasce di reddito che vanno dall'ISEE "€ 0" e sino ad un massimo di € 8.200 per le quali è previsto l'intervento del Comune da un massimo del 100% della tariffa determinata ad un minimo del 10% come da prospetto allegato.

Per gli anziani possono presentare la domanda unicamente coloro il cui nucleo familiare è composta da 1 o 2 persone, aventi entrambi compiuto, nell'anno di applicazione della tariffa, il sessantacinquesimo anno di età e percettori di reddito derivante esclusivamente da pensione.

Modalità per l'accesso alle agevolazioni:

- Le agevolazioni sono concesse a condizione che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferita al nucleo familiare e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri enti convenzionati, non sia superiore ad un importo che viene fissato in Euro 8.200 (ottomiladuecento). Detto limite potrà essere annualmente variato dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe di cui al successivo art. 9.
- Per ottenere l'agevolazione deve essere presentata una istanza al comune corredata dall'attestazione I.S.E.E.. I servizi sociali del Comune provvedono a dare opportuna segnalazione al Gestore del servizio delle istanze presentate e ritenute idonee, il quale provvederà ad emettere nei confronti dell'Amministrazione comunale, la fatturazione della tariffa equivalente all'agevolazione riconosciuta agli utenti suddetti.
- I benefici agevolativi, per la tariffa di ogni esercizio dal 2008 (incluso) in avanti, si applicano alle istanze ricevute dal 1 Maggio al 31 Ottobre dell'anno precedente; non sono prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini di cui al periodo precedente.
- Non si fa luogo ad attenuazione tariffaria in presenza di superficie abitativa inferiore a mq. 30.
- La domanda di agevolazione deve essere presentata annualmente.
- Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate e **si lascia la facoltà al servizio sociale comunale di una valutazione discrezionale sulla base delle ulteriori informazioni in proprio possesso e delle ulteriori informazioni assunte da altri enti della Pubblica Amministrazione.**
- 2. Annualmente si determina lo stanziamento di bilancio da destinare alle agevolazioni in questione ed il contributo a copertura parziale o totale della tariffa verrà erogato sino ad esaurimento del fondo stanziato in bilancio, **sulla base della certificazione ISEE partendo dalle fasce più basse.**

3. L'Amministrazione Comunale, a sostegno dei soggetti che nel primo anno di applicazione della tariffa di igiene ambientale sono soggetti ad incrementi tariffari individuati come eccessivi con

specifica Deliberazione di Giunta, potrà mettere a disposizione un fondo economico per sostenere parte del gettito e far sì che sia garantito il principio di gradualità temporale degli adeguamenti tariffari, auspicata dalla legge di riferimento (art.49 comma 10 d.lgs.5.2.1997 n.22).

**CRITERIO I.S.E.E. PER
AGEVOLAZIONI T.I.A.**

| FASCE ISEE | % RIDUZIONE |
|-------------------|--------------------|
| 0 - 2.500 | 100% |
| 2.500 - 3.500 | 70% |
| 3.501 - 4.500 | 50% |
| 4.501 - 6.000 | 40% |
| 6.001 - 7.000 | 20% |
| 7.001 - 8.200 | 10% |
| OLTRE 8.2000 | 0% |